REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Recupero strutturale e adeguamento normativo della galleria di Mughina Su Nuraghe a Nuoro*". Valore globale dell'appalto € 1.173.035,79.

CUP C65F23000490002 - CIG BD7F79EA9C

Scadenza offerte 30.11.2026 ore 13:00

PREMESSE 3
1. PIATTAFORMA 4
   - 1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) 4
   - 1.2 Dotazioni tecniche 5
   - 1.3 Identificazione 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 7
   - 2.1 Documenti di gara 7
   - 2.2 Chiarimenti 8
   - 2.3 Comunicazioni 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
   - 3.1 Durata 10
   - 3.2 Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione 10
   - 3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 14
   - 6.1 Requisiti di Idoneità professionale 14
   - 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 17
   - 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 17
   - 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 18
   - 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 19
7. AVVALIMENTO 20
8. SUBAPPALTO 22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 22
10. GARANZIA PROVVISORIA 22
11. SOPRALLUOGO 24

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 25
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 27
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 30
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 31
15.3 Documento di Gara Unico Europeo 32
15.4 Documentazione in caso di avvalimento 33
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 33
15.6 Documentazione del Progettista indicato ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
16. OFFERTA TECNICA 35
17. OFFERTA ECONOMICA 37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 37
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 38
18.2 Metodo per attribuzione dei punteggi 40
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 41
18.4 Prescrizioni generali 42
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 42
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 42
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 44
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 44
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 45
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 47
27. CODICE DI COMPORTAMENTO 47
28. ACCESSO AGLI ATTI 48
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 48
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 48

PREMESSE

In attuazione della Determinazione a contrarre n. 3068/49596/LLPP del 23.10.2026 del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale(STS) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici (in seguito Stazione Appaltante), la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria, in qualità di soggetto delegato per la fase di affidamento, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Recupero strutturale* e *adeguamento normativo della galleria di Mughina Su Nuraghe a Nuoro"* (di seguito Codice). (Determinazione n. 1049/12436/CRC del 23.10.2026).

Il presente appalto è conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2 del Codice, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi richiamati espressamente nella documentazione tecnica posta a base di gara (CSA e All. 0433D-A-008-C_Relazione sui C.A.M):

CAM strade: Decreto Ministeriale 5 Agosto 2024 *"Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali"*;

CAM illuminazione pubblica: Decreto Ministeriale 27 settembre 2017 "*Criteri ambientali minimi per* l'acquisizione *di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica";*

CAM Edilizia DM Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025 n. 281: «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi."

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi .

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 (allegato I.3), è prevista in nove mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo la proroga per il periodo massimo di un mese nel caso in cui sia necessario attivare la procedura di verifica dell'anomalia.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Nuoro (NU), Italia, Codice NUTS: ITG26

CIG BD7F79EA9C - CUP C65F23000490002

CPV: 71300000-1 Servizi di ingegneria.

La Stazione Appaltante delegante è il Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale(STS), dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

La Centrale di Committenza/Stazione Appaltante delegata è la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria.

Il Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Codice è l'Ing. Davide Deidda dadeidda@regione.sardegna.it

Il RUP della Centrale di Committenza/Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice è la Dott.ssa Carla Marceddu cmarceddu@regione.sardegna.it .

Come disposto dalla suddetta determinazione di indizione, per tale procedura la stazione appaltante si avvale della facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale), come previsto dall'art. 107, comma 3, del Codice.

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnacat.it al link https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla PAD e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguenti link https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-generali-di-utilizzo/100-condizioni-generali-di-utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei e nei Manuali operativi presenti nella PAD.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche.
Gli operatori economici posso registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (https://sardegnacat.regione.sardegna.it/) oppure accedendo direttamente al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account

riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.
Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara include:

1) documentazione tecnica comprendente:
   - Progetto di fattibilità tecnica economica e relativi allegati tecnici, validato in data 24.11.2025 prot. 82934 del Comune di Nuoro, dal Responsabile Unico del Progetto ed approvato con deliberazione n. 278 del 29/12/2025 della Giunta del Comune di Nuoro; nota integrativa al verbale di validazione sottoscritta del RUP Ing. Davide Deidda in data 11.06.2026 e Determinazione n. 1954/29257/LLPP del 12.06.2026 di approvazione dell'aggiornamento progettuale;
   - Capitolato speciale;
   - Schema di contratto;
   - documento contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Schema di domanda di partecipazione;
5) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUE);
6) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono indicate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e accessibile al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche.
7) Patto di integrità adottato con Deliberazione G.R. n. 2/16 del 15.01.2025 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) accessibile al seguente indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;

Il progetto di fattibilità tecnica economica e tutta la documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/179275453303666

(oppure seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" - nella Sezione servizi "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti").

La documentazione è, inoltre, disponibile sulla PAD al seguente link:

https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 13:00 del giorno 20/11/2026**, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione "Chiarimenti" della **PAD**, previa registrazione alla **PAD** stessa.

Si rinvia al manuale "Presentazione offerta" disponibile sulla PAD nella sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE, e scaricabile tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'homepage della PAD alla sezione "Area Pubblica" > "Bandi di Gara", link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi all'interno della sezione "Chiarimenti" dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/179275453303666

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, e di consorzi stabili professionali, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di preservare l'unitarietà dell'azione di controllo sull'esecuzione dei lavori.

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante Tabella 1

Tabella 1

	Descrizione delle prestazioni	Importo euro
	Corrispettivo	
1	Direzione lavori / Coordinamento sicurezza (quota 35% soggetta a ribasso)	269.218,77 €
2	Direzione lavori / Coordinamento sicurezza (quota 65% **non soggetta a ribasso**)	499.977,72 €
3	1) + 2) **Importo complessivo appalto**	769.196,49 €

L'importo **complessivo a base di gara** è pari a € 769.196,49, al netto di Iva e oneri contributivi (CNPAIA).
Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis del Codice si precisa che:

- l'importo non soggetto a ribasso è pari a € 499.977,72;
- l'importo soggetto a ribasso è pari a € 269.218,77.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "*Determinazione dei parametri per la progettazione"* che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese.
Si riporta nella successiva Tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella 2 – Categorie _ID _ e tariffe

Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie (€)	Parametro Base	Codice Prestazione	Corrispettivi (€)
	Codice	Descrizione	<<G>>	<<V>>	<<P>>		
STRUTTURE	S.05	Strutture speciali	1,05	7.688.706,91	4,76%	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QcI.06; QcI.09; QcI.12; QcI.05.01	418.694,44
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	285.905,82	9,57%	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QcI.06; QcI.09; QcI.12; QcI.05	23.036,27
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	5.463.747,09	5,02%	QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QcI.06; QcI.09; QcI.12; QcI.05	327.465,78
Totale				13.438.359,82			769.196,49

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di

interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

La prestazione principale per la progettazione esecutiva è quella relativa alla categoria ***S.05.***

L'importo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento è pari a € 20.000.000,00, l'appalto è finanziato come segue: € 10.000.000,00 stanziati dalla L.R. n. 17/2023, come modificata dalla L.R. n. 20/2026, art. 4 c. 35 ed ulteriori € 10.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna (presa d'atto della delibera CIPESS n. 44 del 24 settembre 2025).

Le modalità di corresponsione del compenso sono disciplinate all'art 8 del Capitolato,

3.1 Durata

La durata dei lavori è di 455 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.

3.2 Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, **della componente delle spese e degli oneri accessori**, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizza il seguente indice:
Indice di Riferimento [71] "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e attività tecniche", in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico allegati al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Anticipazione: Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 10%**,** da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1 e secondo le modalità dettagliate nell'articolo 8 del Capitolato Speciale.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023: il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione di servizi tecnici relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione, **relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla Stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario**, nel presente CSDP e nell'offerta.

Tale opzione non potrà superare l'importo di € 250.000,00 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA e sarà calcolata ai sensi del DM 17.06.2016. Tali modifiche potranno essere disposte dal RUP mediante specifica Disposizione di Servizio, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Codice, è pari ad **€ 1.173.035,79,** al netto di Iva e oneri previdenziali, così suddiviso:

Tabella 3

Prestazioni	**Importo €**
Importo Corrispettivo a base di gara	€ 769.196,49
Opzioni (eventuali)	
Importo modifiche del contratto, **ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice**	250.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, **ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice**	153.839,30
Importo opzioni	403.839,30
Valore globale stimato	**€ 1.173.035,79**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società tra professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE) fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti **nella Parte V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 Requisiti di Idoneità professionale

a) **(*Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI*):**

Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **(*Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle**

oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di *esecuzione* dovranno essere, indicati, altresì:

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il Direttore operativo geologo

e) Iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro è **pari a 5.**

Si specifica che le prestazioni del presente appalto non possono essere subappaltate.

Ai sensi della parte V (art. 34 e segg.) dell'allegato II.12 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

In particolare, il gruppo di lavoro dovrà essere costituito dalle seguenti figure professionali minime:

Gruppo di lavoro minimo			
Attività / prestazioni		**Figure professionali**	**Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche**
1	Direttore dei lavori	Ingegnere esperto in progettazione/realizzazione di opere strutturali	Iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A
2	Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	Professionista tecnico	Abilitazione di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
3	Direttore operativo geologo	Geologo	Iscrizione all'albo professionale dei Geologi
4	Direttore operativo impianti	Ingegnere esperto nella realizzazione di impianti idrici ed elettrici	Iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A
5	Ispettore di cantiere	Ingegnere, geometra	Iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, collegio dei geometri

Ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di un importo dei lavori superiore a 1 milione di euro di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze, il direttore dei lavori non svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. **A pena di esclusione**, pertanto, il ruolo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione devono essere svolti da professionisti diversi.

Il Direttore dei lavori è individuato quale **referente unico** nei confronti della stazione appaltante per tutte le attività e servizi previsti.

Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

È ammessa la **sostituzione o integrazione** di uno o più componenti del gruppo di lavoro indicato in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 68 del D.lgs. 36/2023.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non prevista

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, **è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.**

b) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:** l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima**.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella.

***Tabella n. 4** - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi previsti e* **i servizi di punta**

SERVIZI SVOLTI NEL DECENNIO, PER CATEGORIA D'OPERA					
CATEGORIE D'OPERA ID OPERE Descrizione	l.143/49 Classi e categorie	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo requisito minimo in lavori (in €)	Importo requisito minimo in lavori **Servizi di punta** (in €)
Strutture: S.05 *Strutture speciali*	IX/b IX/C	**1,05**	7.688.706,91	7.688.706,91	3.844.353,45
Impianti IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	**0,85**	285.905,82	285.905,82	142.952,91
Impianti IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	III/c	**1,15**	5.463.747,09	5.463.747,09	2.731.873,54

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera.

N.B. Per ciascun servizio dovrà essere fornito, oltre all'importo lavori, specificandone le classi e le categorie d'opera, la descrizione della prestazione svolta, nonché il soggetto che ha svolto il servizio, quota parte percentuale (%) in caso di A.T.I, il relativo committente ed il periodo temporale in cui è stato eseguito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

− certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione a comprova **devono comunque risultare** direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

a) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
b) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
c) gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016;
d) la precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo **6.1 lettera b)** deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto **6.1 lettera a) e b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lett. c),** relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lettera d),** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lettera e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo **6.3 lettera a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito del servizio di punta di cui al paragrafo **6.3 lettera b)** deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo **6.1 lettera a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo **6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lettera c),** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo **6.1 lettera e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento **riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (*cd. avvalimento professionale),*** il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

N.B. Con sentenza n. 6202/2025, il Consiglio di Stato, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l'avvalimento professionale o esperienziale, fondato su competenze tecnico-professionali, è disciplinato dai commi 3 e 8 dell'articolo 104 ed è caratterizzato dalla necessaria esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria.

La pronuncia ribadisce che:

- *le stazioni appaltanti devono verificare nei contratti di avvalimento che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria;*
- *gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un "prestito del requisito".*

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (relativi ai titoli di studio, professionali e abilitativi - c.d. avvalimento esperienziale) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario ai sensi dell'art.104, comma 3 del Codice, agisce in qualità di subappaltatore.

In ogni caso l'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti **dall'articolo 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui **all'articolo 6** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può

essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In considerazione della specificità delle attività oggetto del presente appalto l'affidatario, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, deve eseguire direttamente le prestazioni del presente appalto, tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro, che pertanto non sono subappaltabili.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le prestazioni del Gruppo di lavoro sono svolte con le modalità indicate nel Capitolato art. 7, recante *Termini di esecuzione delle prestazioni.*

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria del 2% del valore globale stimato dei lavori *d'appalto*, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali, previste al par. 3.3 (€ **1.173.035,79**), di importo pari ad **€ 23.460,72,** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico presso il Banco di Sardegna Spa, avente codice IBAN **IT28I0101504801000070673111,** intestato alla Regione Autonoma della Sardegna (C.Fisc. 80002870923) Centrale Regionale di Committenza - Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria e specifica indicazione nella causale del versamento (garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG _____ indicare il CIG di riferimento) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale Regione Autonoma della Sardegna - Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori – Area Clienti – Pagamenti, con le seguenti modalità:

- link: *https://pagamenti.regione.sardegna.it/pagamenti (Pagamenti senza autenticazione);*
- selezionare ente: *Regione Autonoma della Sardegna*
- selezionare tipologia di pagamento: *Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna)*
- compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B. indicare partita iva e ragione sociale)
- indicare nel campo causale: *EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – CIG* _____ _____

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve **essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - − per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - − per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nella PAD.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, *pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. *Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 "L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile".*

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/11/2026, a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento e in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della

documentazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice **-** di NON ALLEGARE alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un **mancato funzionamento** o un **malfunzionamento** della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

Qualora sia richiesta la firma digitale del documento, in caso di caricamento di una cartella zippata, la stessa deve essere firmata digitalmente ed è necessario che ogni file inserito all'interno di cartelle zippate venga a sua volta firmato digitalmente in modo separato e individuale.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.
La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD, il DGUE deve essere compilato online sulla PAD.
Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del RT costituendo;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto necessario ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica;
- qualora dovuta, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che - non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione - non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione (allegato A);
2) DGUE in formato elettronico (da compilare online sulla Piattaforma)
3) eventuale procura;
4) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5) garanzia provvisoria;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5.
8) **Allegato B –** Dichiarazioni Stato di famiglia per Antimafia. Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in alternativa, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione. In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari le dichiarazioni dovranno essere presentate da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio.

   Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 del Codice, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata sia dal Consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.
9) **Patto di Integrità** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Le suddette dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, le suddette dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.

Le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alle dichiarazioni copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A - Domanda di partecipazione.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal professionista che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Il concorrente (singolo o associato) è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo una sola volta.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documento di Gara Unico Europeo

Per le modalità di compilazione del DGUE si rinvia ad un'attenta lettura del documento: Guida alla compilazione del DGUE. (consultabile al link https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/105-oe-compilazione-dgue).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento; anche misto;
4) Dichiarazioni Stato di famiglia per Antimafia (Allegato B).

N.B. Il contratto di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta, è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

- **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
    a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
    b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(*o, in alternativa*)

c. di partecipare in più di una forma, …… [*indicare quali*] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(***o, in alternativa***)

c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [*indicare il nominativo*], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

[*Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning*]:

d. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(***o, in alternativa)***

d. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [*indicare le motivazioni*] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[***Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale***]

e. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il …… da ……

f. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il …… da …….;

[*Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice*]:

g. che è stato emesso il provvedimento …. [*indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*] in data … da parte di ….

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Pad secondo le modalità esplicitate nella guida scaricabile dalla sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > "OE_ Presentazione offerta generica" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica dei servizi offerti;

b) dichiarazione sostitutiva;

c) (eventuale): **certificazione del sistema di gestione per la parità di genere** all'interno delle organizzazioni, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da organismi il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

d) (**se del caso**) in caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento,** pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale**.**

La relazione descrittiva sarà composta da un numero massimo di **20 facciate** formato A4, carattere 10, interlinea 1,5 per pagina, comprensivo delle schede sintetiche degli interventi, eventuali diagrammi, flow-chart, schemi, tabelle, immagini e articolata in capitoli corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione in modo da consentirne una ottimale leggibilità, **escluse copertine e sommario**. Le pagine eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in esame ai fini della valutazione dell'offerta, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine. Alternativamente alle pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4.

Si invitano i concorrenti ad organizzare la documentazione componente l'offerta tecnica, per sezioni che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione e i relativi contenuti di cui alla successiva Tabella al fine di agevolare l'esame della commissione giudicatrice e la comparazione tra le offerte.

Sono esclusi dal computo delle facciate unicamente i seguenti allegati tecnici, formanti parte integrale dell'offerta:

- l'organigramma del gruppo di lavoro e i CV sintetici dei professionisti impegnati;
- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni delle esperienze pregresse (certificati di regolare esecuzione), riferite al sub criterio A1, allegate alla relazione.
- le dichiarazioni sostitutive e le eventuali certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati.

A pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico- organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata.

Qualora la descrizione e/o la documentazione risulti mancante, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

(*se del caso*) L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica **allega**, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti

tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, **unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.**

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella PAD l'offerta economica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_ Presentazione offerta generica", e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato alla quota dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, pari ad Euro 269.218,77, a cui sarà sommata la quota fissa non ribassabile pari ad Euro 499.977,72, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA nei termini di legge.

L'offerta economica è generata automaticamente dalla PAD.

Per presentare l'offerta, il concorrente dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form on-line con l'indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché i costi della sicurezza afferenti all'impresa e costi della manodopera;
- **scaricare** sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento "OE- offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche;
- **inserire** nel sistema il documento "OE- Offerta Economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

All'interno del *form-on* line dell'offerta economica l'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, compilare a sistema l'offerta economica indicando la percentuale (%) di ribasso offerto da applicare all'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*80*
Offerta economica	*20*
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione dell'offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA - CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PESO
A.1	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA** Valutata sulla base della documentazione presentata relativa ad un massimo di tre servizi svolti ritenuti maggiormente significativi Per ciascun intervento presentato ai fini della valutazione, deve essere presentata una scheda sintetica descrittiva dei servizi svolti, corredata delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 e dalle certificazioni di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, nonché di quanto ritenuto necessario (es. immagini, diagrammi, schemi grafici, ecc.) a dare evidenza delle informazioni utili alla valutazione, in particolare: 1. Dati identificativi del committente, localizzazione delle opere, data di inizio/ultimazione. 2. Importo dei lavori, classe e categoria ai sensi del DM 17/06/2016. 3. Tipologia dei servizi svolti e quota di partecipazione nell'eventuale raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario. 4. Soluzioni adottate sotto il profilo geotecnico, tecnologico, impiantistico e di inserimento ambientale. 5. Specifiche problematiche e relative misure di controllo e vigilanza delle lavorazioni e della sicurezza. 6. Estremi degli atti di approvazione dei progetti/regolare esecuzione della prestazione. Sarà valutata l'esperienza nella progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alla **realizzazione e manutenzione straordinaria di opere in galleria**, con evidenza delle specifiche competenze maturate nel campo delle opere nel sottosuolo, delle infrastrutture stradali, della interazione degli elementi strutturali e impiantistici, delle misure di sicurezza e di mitigazione degli impatti. Sarà oggetto di valutazione l'attinenza e l'attualità/prossimità temporale delle prestazioni svolte, la proporzionalità dimensionale ed economica delle opere, il grado di analogia delle opere, dei contenuti tecnici e del contesto ambientale/territoriale. Devono essere inseriti quali allegati alla scheda sintetica le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/00, corredate dalle certificazioni di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite.	**21**

B	**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA** Valutate sulla base della **relazione descrittiva**, nella quale saranno illustrate le specifiche **procedure di controllo e la composizione del gruppo di lavoro** che il Concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, alla valutazione dei rischi, agli impatti ambientali e alle interferenze, sulla base delle informazioni desumibili dal progetto posto a base di gara e dall'analisi del contesto.	**59**	
B.1	**APPROCCIO METODOLOGICO** Saranno illustrate le modalità di esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, alla pianificazione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere, alle modalità di interazione con il Committente, nonché al coordinamento delle attività tra loro interferenti nell'esecuzione dei lavori, alle misure e agli interventi finalizzati a garantire la qualità e la sicurezza delle lavorazioni. Saranno considerate migliori le offerte che descrivono un dettagliato **programma dei controlli**, contenente la pianificazione, la sequenza logica e le procedure finalizzate al controllo tecnico, contabile e amministrativo, al monitoraggio dei tempi di esecuzione, alla accettazione dei materiali, al rispetto delle disposizioni di sicurezza e dei CAM, con specifico riferimento alle lavorazioni oggetto di intervento e ai contenuti minimi indicati nel CSDP;	**D**	***24***
B.2	**ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA** Saranno considerate migliori le offerte che prevedono una organizzazione del servizio capace di assicurare **prossimità, tempestività e continuità** nelle attività di controllo e vigilanza dei lavori, indicando la localizzazione delle sedi operative per lo svolgimento del servizio, la frequenza minima delle presenze in cantiere, anche in aggiunta alle giornate minime previste nel CSDP, e le specifiche lavorazioni per le quali sarà garantita la vigilanza continuativa delle figure tecniche specialistiche e apicali.	***D***	***10***
B.3	**INTERAZIONE CON IL COMMITTENTE** Saranno considerate migliori le offerte che propongono sistemi evoluti di **comunicazione e condivisione documentale** con la Stazione Appaltante, con l'impresa e con i soggetti istituzionali coinvolti, anche mediante l'impiego di piattaforme informatiche interattive per la redazione, la condivisione, l'archiviazione dei documenti contabili e la produzione dei report sintetici, con evidenza dei sistemi informativi proposti e dei modelli di reportistica adottati.	***D***	***5***
B.4	**QUALITÀ E CONSISTENZA DEL GRUPPO DI LAVORO** Saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare all'intervento, comprendente almeno le specifiche competenze nei seguenti ambiti: 1. **strutturale, geologico e geotecnico** con particolare riferimento alla realizzazione di opere in galleria aventi caratteristiche dimensionali e costruttive analoghe alle opere oggetto di intervento; 2. **impiantistico**, con particolare riferimento ai sistemi tecnologici e strutturali integrati per garantire la visibilità, la qualità dell'aria e l'incolumità degli utenti nelle gallerie stradali; 3. **sicurezza**, con particolare riferimento alle problematiche connesse con la realizzazione delle opere nel sottosuolo; Ai fini della valutazione potranno essere allegati alla relazione descrittiva **l'organigramma** e i **CV sintetici** dei componenti più rappresentativi del **gruppo di lavoro**.	***D***	***15***

B.5	**PRESENZA DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN CAM** Sarà valutata la competenza tecnica desunta dall'esperienza maturata nelle attività di verifica e controllo dei requisiti di rispondenza dei lavori ai CAM. Saranno valutate le esperienze pregresse del/i professionista/i esperto/i quale/i componente/i del gruppo di lavoro nella progettazione o direzione dei lavori relativa ai seguenti CAM: – Pubblica illuminazione (max 1 punto); – Edilizia (max 1 punto); – Infrastrutture stradali (max 1 punto); Ai fini della valutazione dovrà essere indicato il professionista esperto quale componente del gruppo di lavoro (o i professionisti esperti), la descrizione dell'intervento e delle prestazioni svolta in relazione ai CAM applicati.	***D***	***3***
B.6	**PARITÀ DI GENERE** Possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da organismi il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Le certificazioni devono essere rilasciate da un Ente di Certificazione accreditato ACCREDIA o da un altro ente firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni possedute devono essere allegate all'offerta *In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio, il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituisce il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione*	***T***	***2***
	TOTALE PUNTEGGIO	**80**	

18.2 Metodo per attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando il metodo aggregativo-compensatore attraverso la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio subcriterio X

X = 1, 2, …, n

Valutazione tecnica, criteri A, B

I coefficienti relativi agli elementi di valutazione tecnica (A, B) sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le seguenti linee guida:

i. *Per ogni subcriterio e per ogni offerta è attribuito un **coefficiente**, compreso tra zero e uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente griglia di valutazione:*

Elementi forniti per la valutazione del requisito	***Coeff.***
Nessun elemento fornito	*0*
Non significativi	*0,1*
Eccessivamente scarsi	*0,2*
Carenti o frammentari	*0,3*
Incompleti e superficiali	*0,4*
Presenti ma insufficienti o non adeguati	*0,5*
Presenti in misura sufficiente	*0,6*
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	*0,7*
Completi ed adeguati	*0,8*
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	*0,9*
Con caratteristiche di eccellenza	*1*

ii. *per ogni subcriterio è calcolato il **coefficiente definitivo** quale media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari;*

iii. *tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito allo stesso subcriterio di valutazione, costituisce il **punteggio definitivo** del subcriterio;*

iv. *si procede alla **riparametrazione** dei punteggi tecnici nei confronti del fattore ponderale previsto per il valore tecnico dell'offerta (A+B), ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti per tutti i subcriteri; il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale ottiene il coefficiente uno e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al valore tecnico dell'offerta.*

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 55 punti per il punteggio tecnico complessivo (A+B). Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Valutazione economica, criterio B

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Se Ri< Rmed

PEi = (Ri/Rmed) ^α

Se Ri> Rmed

PEi = 1

ove:

PEi= coeff. economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo

Rmed= media ribassi offerti;

α = coefficiente pari a 0,2;

Il punteggio dell'offerta economica assume un valore massimo pari a 20.

18.4 Prescrizioni generali

Saranno escluse dalla gara le offerte economiche in aumento rispetto all'importo delle prestazioni posto a base di gara.

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo sub-criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime **due cifre decimali** con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile Unico del progetto ex art.15, comma 1 del Codice, su richiesta, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 30.11.2026 alle ore 15:00.**

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ogni caso, le operazioni e gli esiti saranno riportati in verbali che saranno resi disponibili, attraverso la PAD, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, come previsto dall'art. 36 comma 1, del Codice.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, **prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice.**

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede a:

a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.2.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia sull'offerta tecnica che su quella economica, si procederà mediante sorteggio tramite la PAD.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art.110 comma 1 del Codice, le offerte che presentano punteggi – sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione – superiori ai **cinque-sesti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si precisa che al fine della verifica del superamento della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi non riparametrati.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, su richiesta, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile Unico del progetto ex art.15 del Codice richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

~~a)~~ controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla eventuale segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice; si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva – come chiarito anche dal parere MIT n. 3850 del 2.03.2026 – la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35%.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:
Codice di comportamento: https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati mediante la PAD.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria, che non sia stata verificata dalla stazione mediante *la PAD*.
La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante *la PAD*.
Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante *la PAD*.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.
Il collegio è costituito da n. 3 membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi: del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Direttore del Servizio

(ai sensi dell’art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Gabriella Mariani

GABRIELLA
MARIANI
06.11.2026
11:54:08
GMT+01:00